

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2019, N. 3

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2019-2021¹**

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità**

**Art. 1 (Esame abilitante speciale alle funzioni di segretario
comunale)**

1. La Provincia di Trento, in deroga alla procedura di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 può indire entro il 30 aprile 2020 una sessione straordinaria di esame per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, alla quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea secondo quanto previsto dall'articolo 143 della legge regionale n. 2 del 2018. Il bando di indizione può limitare la partecipazione all'esame abilitante a candidati in possesso di un'esperienza professionale di almeno tre anni complessivamente maturata presso pubbliche amministrazioni in categorie o in livelli per l'accesso ai quali è o era richiesto il possesso del diploma di laurea, con rapporto di lavoro subordinato stabile o temporaneo, a tempo pieno o parziale e, in

¹ In B.U. 2 agosto 2019, n. 31, Numero Straordinario n. 1.

tale ultimo caso, con accrescimento proporzionale del requisito di esperienza triennale.

2. Le materie e le modalità dell'esame sono quelle previste dall'articolo 146 della legge regionale n. 2 del 2018.

3. La commissione giudicatrice dell'esame è nominata dalla Provincia ed è composta da:

- a) un magistrato quale presidente;
- b) un docente universitario e un esperto delle materie su cui vertono le prove d'esame;
- c) due dirigenti in servizio presso la Provincia o altre pubbliche amministrazioni;
- d) due segretari comunali di comuni di classe non inferiore alla terza.

4. Prima dell'effettuazione dell'esame, la Provincia invia, per l'approvazione, alla Regione il preventivo di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino –Alto Adige")

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵
- e) *(omissis)*⁶
- f) *(omissis)*⁷
- g) *(omissis)*⁸
- h) *(omissis)*⁹
- i) *(omissis)*¹⁰
- l) *(omissis)*¹¹
- m) *(omissis)*¹²

-
- ² Modifica il comma 6 dell'art. 34 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ³ Aggiunge il comma *5-bis*, dopo il comma 5, dell'art. 48 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁴ Aggiunge il comma *2-bis*, dopo il comma 2, dell'art. 68 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁵ Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 77 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁶ Aggiunge le lettere *e-bis*) ed *e-ter*) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 91 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁷ Modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 156 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁸ Modifica il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'art. 193 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ⁹ Modifica il comma 9 dell'art. 220 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ¹⁰ Modifica il comma 1 dell'art. 236 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ¹¹ Modifica il comma 1 dell'art. 336 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
 - ¹² Modifica la lettera f) del comma 2 dell'art. 337 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
-
-

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 recante “Norme per l’istituzione di un consorzio tra i Comuni per la gestione delle Terme di Comano”)

1. (*omissis*)¹³

Art. 4 (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale”)

1. All’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)¹⁴

b) (*omissis*)¹⁵

Art. 5 (Modifiche all’articolo 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione”)

1. All’articolo 34-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*)¹⁶

b) (*omissis*)¹⁷

c) (*omissis*)¹⁸

¹³ Aggiunge l’art. 5-bis dopo l’art. 5 della l.r. 29 novembre 1978, n. 24.

¹⁴ Inserisce il comma 2-ter, dopo il comma 2-bis, dell’art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

¹⁵ Sopprime il comma 4 dell’art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

¹⁶ Modifica la lettera a) del comma 5 dell’art. 34-bis della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁷ Modifica la lettera c) del comma 5 dell’art. 34-bis della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

¹⁸ Modifica il comma 6 dell’art. 34-bis della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

Art. 6 (Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale" e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹⁹

Art. 7 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 "Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano")

1. *(omissis)*²⁰
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 8 (Disposizioni in materia di personale)

1. *(omissis)*²¹

¹⁹ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 23 novembre 1979, n. 5.

²⁰ Inserisce il comma *2-bis*, dopo il comma 2, dell'art. 3 della l.r. 14 agosto 1999, n. 5.

²¹ Aggiunge i commi *2-bis* e *2-ter*, dopo il comma 2, dell'art. 5 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

Art. 9 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021)

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è determinato nel seguente importo:

- a) 290.000,00 euro sull'esercizio 2019;
- b) 610.000,00 euro sull'esercizio 2020;
- c) 950.000,00 euro sull'esercizio 2021.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 290.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 610.000,00 per l'esercizio 2020 ed in euro 950.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 10 (Inquadramento nell'area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario)

1. Il personale in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Trento, inquadrato nel ruolo del personale regionale in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-



Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, risultato idoneo nella procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario Area III, F1 - bandita ai sensi dell'articolo 21-*quater* (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, può essere riqualificato dalla Regione, nell'Area funzionale C - posizione economico-professionale C1, profilo professionale di funzionario giudiziario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari” e successive modificazioni)

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, come modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7 e dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *(omissis)*²²
- b) *(omissis)*²³

²² Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

²³ Modifica il comma 1-*bis* dell'art. 1 della l.r. 17 marzo 2017, n. 4.

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 “Legge regionale di stabilità 2016” e successive modificazioni)

1. *(omissis)*²⁴

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 280.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 1.148.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 concernente “Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale” e successive modificazioni)

1. *(omissis)*²⁵

Art. 14 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020”)

1. *(omissis)*²⁶

²⁴ Modifica il comma 3-*bis* dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

²⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 26 agosto 1968, n. 20.

²⁶ Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

Art. 15 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020")

1. *(omissis)*²⁷

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 16 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2019-2021 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 17 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi

²⁷ Aggiunge il comma *2-bis*, dopo il comma 2, dell'art. 10 della l.r. 8 agosto 2018, n. 6.

finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegare alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 è iscritta una quota del risultato di amministrazione determinato nel rendiconto dell'esercizio 2018 di importo pari a 34,5 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura della spesa sulla Missione/Programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2019, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-*bis* dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;
- b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;
- c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.

Art. 18 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021, di cui all'articolo 2 della legge regionale

13 settembre 2018, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 197.254.688,33 e in termini di cassa in euro 296.518.144,77;
- b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 2.140.407,12;
- c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 2.140.407,12.

Art. 19 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 20 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 21 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle e Allegati²⁸

²⁸ Omessi in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.